

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Contro avviso di accertamento per imposte sui redditi ed IVA, derivato da mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni 1999 e 2000, redditi determinati in modo induttivo, ricorreva la società in oggetto sostenendo di vantare nei confronti del fisco un credito IVA sorto nell'anno 1995, già chiesto a rimborso e parzialmente rimborsato dall'amministrazione. La società faceva presente di non aver potuto fornire la documentazione chiesta dall'Ufficio perché al curatore fallimentare originario era subentrato l'attuale che non era in possesso di detti documenti ma che aveva spedito all'Ufficio altri documenti in sostituzione di quelli richiesti che riteneva indispensabili per la ricostruzione della posizione fiscale. I primi giudici rilevano che il mancato riconoscimento del credito IVA preteso dalla società è dovuto alla mancata produzione delle fatture acquisti per l'anno 1999 e che quindi esse non possono essere prese in considerazione per effettuare una liquidazione IVA. Considerano che la società non ha effettuato alcuni versamenti periodici IVA mancando le quietanze relative. Anche per la determinazione dell'imponibile IRAP non possono essere dedotti dei costi in quanto ne manca la documentazione. Azzerano il reddito ai fini IRPEG scomputando la perdita fiscale derivante dall'anno 1998. Accolgono parzialmente il ricorso e compensano le spese. La società appella la sentenza rilevando per l'IRAP violazione dell'art. 41, DPR 600/73 e non inerenza dell'art. 39 DPR 600/73, richiamato nell'avviso impugnato. L'Ufficio non può prescindere nella determinazione dell'imponibile dai fatti obiettivi che risultano a sua conoscenza e deve basare il suo giudizio su tutti i dati conosciuti e non soltanto su alcuni. Egli non può presumere l'inesistenza di scritture contabili di cui non ha chiesto l'esibizione, come la contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette, e che il contribuente, preoccupato solo di dimostrare la spettanza del rimborso IVA, non ha avuto nessun interesse a ricercare ed a produrre.

Ai fini IVA è stato prodotto in originale il registro IVA 1999, le fatture d'acquisto, nonché perizia giurata di ragioniere commercialista in ordine ai conteggi per la determinazione dell'IVA detraibile. Per quanto riguarda l'imponibile IRAP l'Ufficio non ha considerato che la società, in stato di fallimento, già per gli anni aveva prodotto perdite, conosciute dall'Ufficio, che non avrebbe dovuto effettuare l'accertamento su arbitrari indici di redditività. Chiede la riforma della sentenza appellata con vittoria delle spese di giudizio.

Le controdeduzioni dell'Ufficio insistono nel sostenere che il contribuente non ha presentato i documenti che gli stessi giudici di prime cure hanno ritenuto indispensabili al sostenimento delle sue tesi.

Con appello incidentale per l'azzeramento dell'imponibile IRPEG, in quanto, sostiene che la società ricorrente non aveva mai dimostrato da dove e come si fosse formata la perdita dell'anno 1998 per poterla portare in deduzione dal reddito 1999.

Chiede il ripristino intero dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite.

Con memoria illustrativa la società precisa di aver prodotto le liquidazioni periodiche (documento n.8), il registro degli acquisti 1999 (documento 1), per la compensazione della perdita ai fini IRPEG essa è giustificata dai documenti presentati (fascicolo 7).

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Relativamente all'importo IRPEG preteso dall'Amministrazione si conferma quanto deciso dai giudici di primo grado, ribadendo la deducibilità dal reddito imponibile della perdita subita dalla ricorrente nell'anno precedente e che era a conoscenza dell'Ufficio. Perdita

che essendo di importo superiore al reddito imponibile calcolato dall'Ufficio per l'anno 1999, ne annulla l'imponibile e di conseguenza l'imposta.

Relativamente all'Iva pretesa, il contribuente ha presentato a questa Commissione alcune fatture di acquisto di importo significativo ed ha giustificato la non presentazione delle altre fatture con la difficoltà che essa avrebbero rappresentato in considerazione dell'enorme voluminosità della documentazione. In sostituzione ha allegato al ricorso perizia giurata di un professionista, che fa risultare una detrazione sul registro acquisti superiore a quella effettivamente riscontrata per £. 98.858.000. Relazione di stima che non può essere disattesa e che quindi viene considerata valida ai fini della determinazione del debito IVA.

Per la determinazione dell'IRAP si ribadisce quanto già sostenuto dai giudici di primo grado, e se ne conferma l'importo preteso, non avendo il contribuente presentato una documentazione sufficiente a dimostrare la deducibilità dei costi che ne ridurrebbero l'imponibile.

La Commissione in parziale accoglimento dell'appello del contribuente determina l'importo dell'IVA dovuta in £. 98.858.000 e conferma nel resto. Per il parziale accoglimento dell'appello ritiene di compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello del contribuente limitatamente all'importo dell'IVA di £. 98.858.000, conferma nel resto. Spese compensate.